

COMUNE DI MASERA' DI PADOVA

Provincia di Padova

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01-04-2015

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **uno** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

DE PAOLI NICOLA	P
VOLPONI GABRIELE	P
SCARABELLO IRENE	P
FORLIN VALTER	P
ZANFORLIN SILVANO	P
BAROLLO SARA	P
TRENTIN DENIS	P
MEDICI REMO	P
MASTELLARO PAOLO	A
GALLOCCIO FILIPPO	P
MORELLO DANIELE	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assiste all'adunanza la Signora Torre Chiara

Il Sig. DE PAOLI NICOLA nella sua veste di SINDACO, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FORLIN VALTER
ZANFORLIN SILVANO
MORELLO DANIELE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.°116..... Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme relazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 13-04-2015 all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Torre Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **TASI (tributo servizi indivisibili)**

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

PRESO ATTO che il Ministero dell'interno, ha disposto il differimento al 31 marzo 2015 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015 (decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301) successivamente prorogato al 31.05.2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, n. 67.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- **669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
- **671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- **672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve

intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

- **676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- **677,** modificato dal comma 679 della L. n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015), il quale stabilisce che anche per il 2015: 1) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013; 2) l'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille; 3) i limiti dei due punti precedenti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare un'imposizione TASI equivalente o inferiore a quella determinata dall'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
- **678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- **679.** Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni;
- **681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- **682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;
- **683.** Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- **703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il D.L. n. 16 del 06/03/2014;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/05/2014 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni Tasi per l'anno 2014;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO opportuno stabilire, l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC in vigore presso questo Comune nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 25,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

b1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore.

DETRAZIONI : la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di **euro 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta.

C) PER DISABILI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

DETRAZIONI : la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di **euro 10,00 per disabile con grado di invalidità pari al 100%**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta.

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti ulteriori riduzioni, ai sensi del comma 682 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, e sulla base del Regolamento IUC in vigore presso questo Comune, nei seguenti casi:

RIDUZIONI:

riduzione di euro 15,00 per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A), nucleo familiare con un reddito complessivo annuo fino ad euro 15.000,00 lordi.

riduzione di euro 10,00 per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) nucleo familiare con un reddito complessivo annuo oltre euro 15.000,00 lordi fino a euro 26.000,00 lordi.

riduzione fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A)

nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore ad euro 36.000,00 lordi e con oltre 4 figli di età non superiore a ventisei anni, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC in vigore presso questo Comune si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la dichiarazione depositata agli atti dal Consigliere Gallochio ed allegata **sub A)**

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015** :

- **- Aliquote:**

Descrizione	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze Ai fini della TASI si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.	0,25 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8, del D.L. n. 201 del 22/12/2011.	0,10 per cento
Abitazioni e relative pertinenze diverse da abitazioni principali, sfitte per oltre 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno.	0,30 per cento
Abitazioni e relative pertinenze diverse da abitazioni principali, occupate per oltre 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno.	0,20 per cento
Negozi (cat. C/1) e relativi magazzini.	0,10 per cento
Uffici (cat. A/10)	0,25 per cento
Fabbricati cat. D utilizzati per più di 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno.	0,20 per cento
Fabbricati cat. D non utilizzati per più di 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno	0,30 per cento
Aree fabbricabili.	0,30 per cento
Tutte le rimanenti tipologie di immobili	0,30 per cento

3) RITENUTO opportuno stabilire, per l'anno 2015, l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC in vigore presso questo Comune nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 25,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

b1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore.

DETRAZIONI : la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di **euro 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e

residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta.

C) PER DISABILI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

DETRAZIONI: la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di **euro 10,00 per disabile con grado di invalidità pari al 100%**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta.

RITENUTO opportuno stabilire, per l'anno 2015, le seguenti ulteriori riduzioni, ai sensi del comma 682 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, e sulla base del Regolamento IUC in vigore presso questo Comune, nei seguenti casi:

RIDUZIONI:

riduzione di euro 15,00 per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A),
nucleo familiare con un reddito complessivo annuo fino ad euro 15.000,00 lordi.

riduzione di euro 10,00 per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A)
nucleo familiare con un reddito complessivo annuo oltre euro 15.000,00 lordi fino a euro 26.000,00 lordi.

riduzione fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A)
nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore ad euro 36.000,00 lordi e con oltre 4 figli di età non superiore a ventisei anni, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

4) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore/proprietario, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI calcolato, applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5) di riservarsi l'eventuale modifica delle succitate aliquote, nei termini di legge, una volta comunicate, in via definitiva, le stime ministeriali inerenti sia la TASI ad aliquota di base che la quantificazione del Fondo di Solidarietà comunale.

6) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

SERVIZI INDIVISIBILI	TASI		
Art.1, comma 682, lett. b-2), legge 27/12/2013 n.147			
ENTRATA			TOTALI in €
TRIBUTI	TASI		1.130.000,00
SPESA			
VERDE PUBBLICO	SPESA DI GESTIONE VERDE PUBBLICO		15.000,00
SISTEMAZIONE STRADE	GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA STRADE (al netto della quota finanziata con le contravvenzioni al codice della strada)		120.310,00
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (al netto della quota finanziata con le contravvenzioni al codice della strada)		233.000,00
ANAGRAFE	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		226.945,00
POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		103.190,00
SOCIALE	SERVIZI SOCIALI		561.990,00
	TOTALE		1.260.435,00

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2014;

9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco pone in votazione la proposta, con il seguente risultato accertato dagli scrutatori :

- Presenti n. 10
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 2 (Gallocchio, Morello)
- Astenuti n. /

Il Presidente atteso l'esito della votazione dichiara approvata la proposta di delibera

Il Presidente, vista l'urgenza, chiede al Consiglio di dichiarare **l'immediata eseguibilità** del presente provvedimento.

Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n.8, contrari n. 1 (Gallocchio) astenuti n. 1 (Morello) , espressi in forma palese per alzata di mano e accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco/Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.

Proposta di deliberazione

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di competenza - il seguente parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 :

parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VOLPIN GIAMPAOLO

PARERE DI CONFORMITA'

Si certifica la regolarità della proposta della deliberazione indicata in oggetto, esprimendo, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs 267/2000, la conformità del provvedimento alle norme di Legge, Statuto e regolamenti dell'Ente.

parere Favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Torre Chiara

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DE PAOLI DR. NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Torre Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui al stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Torre Chiara

Maserà, li

NOTE: